



ALLEGATO 1

EBOLI CAPOFILA

Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Eboli – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA MICRO-NIDI E LUDOTECHE NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE S3 EX S5 - FONDI PAC - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - AZIONI A SPORTELLO.

CIG 9460571629

N. GARA 8769479

IMPORTO EURO 454.394,90 (oltre I.V.A.)

Servizio "Micro-nidi d'infanzia" (Comuni di Altavilla Silentina; Campagna; Eboli; Sicignano degli Alburni) per un importo di € 280.160,45 (oltre I.V.A.) - durata mesi 4,61
CUP H11G22000150001 (Fondi PAC - Servizi Di Cura Infanzia Azione a Sportello)

Servizio "Ludoteca d'infanzia" (Comuni di Postiglione; Contursi Terme; Oliveto Citra; Serre) per un importo di € 174.234,45 (oltre I.V.A.) - durata mesi 6 (2,15+3,85)
CUP H71G22000070001 (Fondi PAC II Riparto-Servizi Di Cura all'infanzia)
CUP H71G22000080001 (Fondi PAC - Servizi Di Cura all'infanzia Azioni a Sportello)

Categoria di servizio: Servizi sociali – Servizi forniti dai centri diurni per bambini e servizi connessi
– CPV 85312110-3

ART. 1

Oggetto dell'appalto - Importo

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione dei Servizi educativi per la prima infanzia di n. 4 Micro-nidi d'infanzia e n. 4 Ludoteche Prima Infanzia dell'Ambito territoriale S3 ex S5 - Fondi PAC - Servizi di cura Infanzia Azione a Sportello

- CPV: Servizi forniti dai centri diurni per bambini - 85312110-3.

L'appalto, nello specifico, ha per oggetto l'affidamento di interventi finalizzati all'assistenza e all'educazione del bambino, allo scopo di favorirne la crescita e lo sviluppo delle capacità psicofisiche, integrandosi con l'azione educativa della famiglia; al sostegno organizzativo ed educativo della famiglia, anche nell'ambito dell'educazione sanitaria, della prevenzione delle patologie fisiche e psicologiche e del disagio sociale.

L'affidatario dovrà assicurare, sempre e comunque, il numero sufficiente di operatori per lo svolgimento del servizio, nel rispetto dei parametri previsti dalla vigente normativa di settore.

Il personale indicato deve essere in possesso dei titoli professionali e delle relative esperienze richieste per la gestione del servizio, secondo quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento (Regolamento n. 4/2014) e dal D.Lgs. n. 65/2017.

Il servizio che si intende appaltare dovrà essere svolto presso le strutture concesse all'affidatario in comodato d'uso dai Comuni dell'Ambito e programmato come segue:

Ricettività/ambito territoriale:

| Tipologia | Ubicazione Comune | N. utenti previsti |
|------------|-------------------------|--------------------|
| Micro-nido | Altavilla Silentina | 20 |
| Micro-nido | Campagna | 20 |
| Micro-nido | Eboli | 20 |
| Micro-nido | Sicignano degli Alburni | 16 |
| Ludoteca | Contursi Terme | 16 |
| Ludoteca | Oliveto Citra | 16 |
| Ludoteca | Postiglione | 16 |
| Ludoteca | Serre | 16 |

Organizzazione oraria:

| Tipologia di servizio | Durata/mesi | Apertura settimanale | Giorni | Ore/giorno |
|-----------------------|-------------|-----------------------|--|------------|
| A) Micro-nido | 4,61 | 6 giorni/settimana | Lunedì - Venerdì (tempo pieno con mensa) | 7 |
| | | | Sabato (tempo parziale esclusa mensa) | 4 |
| B) Ludoteca | 6 | 5 giorni/settimana | Lunedì - Venerdì (esclusa mensa) | 4 |

Il costo del servizio è quello che risulta dall'aggiudicazione, al netto del ribasso offerto, da eseguirsi solo sulle spese generali, sull'importo posto a base di gara di € 454.394,90, oltre I.V.A., se dovuta, di cui:

- € 280.160,45 (oltre I.V.A.) per il servizio "Micro-nidi d'infanzia";

- € 174.234,45 (oltre I.V.A.) per il servizio "Ludoteca d'infanzia", di cui € 62.434,01 (Fondi PAC II Riparto - Servizi di cura all'infanzia - durata mesi 2,15) ed € 111.800,44 (Fondi PAC - Azioni a Sportello - durata mesi 3,85), con le voci di spesa così come indicate nelle tabelle di seguito riportate:

| Micro-nidi d'infanzia Tipologia di servizio 1: "Sostegno alla gestione di servizi a titolarità pubblica - asilo nido (Fondi PAC - Servizi Di Cura Infanzia Azione A Sportello" Decreto n. 3676/PAC del 17/03/2022 - durata mesi 4,61) | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Comuni di Altavilla Silentina, Campagna, Eboli, Sicignano degli Alburni | | | | | | |
| Utenti per sede: n.20/16 | Figure professionali | CCNL | Profilo professionale | Costo orario | Quantità Ore/pasti | Costo Totale |
| | COORDINATORE | CCNL cooperative | D3/E1 | € 21,14 | 934,84 | € 19.762,43 |
| | EDUCATORE PROFESSIONALE | CCNL cooperative | D2 | € 19,78 | 8.569,33 | € 169.501,36 |
| | AUSILIARIO | CCNL cooperative | B1 | € 16,34 | 3.116,12 | € 50.917,41 |
| | PASTI (NUMERO) | | | | 7.593 | € 30.372,00 |
| | SPESE GENERALI | | | | 4% | € 9.607,25 |
| | Totale | | | | | € 280.160,45 |
| Ludoteca d'infanzia Tipologia di servizio 1: Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica - ludoteca (Fondi PAC II II riparto - Decreto n. 3634/PAC del 02/02/2022 - durata mesi 2,15) | | | | | | |
| Comuni di: Postiglione, Contursi Terme, Oliveto Citra, Serre | | | | | | |
| Utenti per sede: n. 16 | Figure professionali | CCNL | Profilo professionale | Costo orario | Quantità/ore | Costo Totale |
| | COORDINATORE | CCNL cooperative | D3/E1 | € 21,14 | 208,68 | € 4.411,44 |
| | EDUCATORE PROFESSIONALE | CCNL cooperative | D2 | € 19,78 | 2.235,83 | € 44.224,68 |
| | AUSILIARIO | CCNL cooperative | B1 | € 16,34 | 745,28 | € 12.177,81 |
| | SPESE GENERALI | | | | 2,66% | € 1.620,08 |
| | Totale | | | | | € 62.434,01 |
| Ludoteca d'infanzia Tipologia servizio 1: "Sostegno alla gestione di servizi a titolarità pubblica - asilo nido - (Fondi PAC - Servizi Di Cura Infanzia Azione A Sportello - Decreto n. 3676/PAC del 17/03/2022" - durata mesi 3,85) | | | | | | |
| Comuni di: Postiglione, Contursi Terme, Oliveto Citra, Serre | | | | | | |
| Utenti per sede: n. 16 | Figure professionali | CCNL | Profilo professionale | Costo orario | Quantità ore | Costo Totale |
| | COORDINATORE | CCNL cooperative | D3/E1 | € 21,14 | 373,68 | € 7.899,55 |
| | EDUCATORE PROFESSIONALE | CCNL cooperative | D2 | € 19,78 | 4.003,69 | € 79.193,03 |
| | AUSILIARIO | CCNL cooperative | B1 | € 16,34 | 1.334,56 | € 21.806,78 |
| | SPESE GENERALI | | | | 2,66% | € 2.901,08 |
| | Totale | | | | | € 111.800,44 |

Gli oneri per la sicurezza sono compresi nell'importo complessivo a base d'asta.

Il costo orario del personale che l'aggiudicatario deve garantire non è soggetto a ribasso.

L'affidatario dovrà garantire il servizio di mensa, previsto per i servizi micro-nidi nei Comuni di Altavilla Silentina, Campagna, Eboli e Sicignano degli Alburni, nei giorni di tempo pieno, dal lunedì al venerdì.

Il costo massimo per pasto è pari a € 4,00 e sarà riconosciuto all'affidatario del Servizio in base al numero dei pasti concretamente erogati.

L'intero processo relativo alla organizzazione del servizio mensa, dall'approvvigionamento alla predisposizione della refezione ed alla somministrazione dei pasti, sarà a completo carico dell'affidatario.

Il servizio di mensa potrà essere svolto anche avvalendosi di ditte esterne qualificate.

In particolare dovrà essere assicurato l'impiego di prodotti di prima qualità, il più possibile provenienti dal territorio, ed il più largo uso di prodotti biologici o naturali.

L'affidatario ha l'obbligo di fornire diete speciali a bambini con accertate allergie alimentari, su prescrizione del pediatra di base e alimentazione differenziata nel rispetto della cultura di appartenenza.

In particolare l'affidatario si impegna a rispettare eventuali esigenze di peculiari regimi alimentari, connessi a differenti appartenenze etnico-religiose, e a non ostacolarne il libero esercizio.

La Stazione appaltante rimane estranea a qualsiasi impegno o rapporto giuridicamente rilevante di qualsiasi natura che l'affidatario pone in essere con fornitori terzi.

Il soggetto proponente deve indicare, in fase di candidatura alla presente procedura, l'operatore economico che si occuperà della fornitura, liberando la Stazione Appaltante da qualsivoglia onere e responsabilità nell'esecuzione della fornitura e della somministrazione.

Il servizio dovrà essere gestito da idonea ditta in possesso di tutte le certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente, che qui si intende richiamata.

Art. 2

Descrizione delle Attività

Il servizio è disciplinato dal Regolamento Regione Campania 7 aprile 2014, n. 4.

La Stazione appaltante individua le seguenti condizioni di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, previste nel progetto approvato e finanziato:

Micro-nido - servizio educativo e sociale per bambini di età compresa tra 12 (dodici) e 36 (trentasei) mesi, che prevede, altresì, la mensa ed il riposo pomeridiano dei piccoli. Il servizio garantisce l'accoglienza e la cura del bambino (pasti, riposo, etc.), rispondendo alle sue esigenze primarie e ne favorisce la socializzazione, l'educazione, lo sviluppo armonico, l'acquisizione dell'autonomia, attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione. Il servizio deve prevedere uno spazio interno destinato a bambini non inferiore a mq 6 per minore, nonché una superficie complessiva tra spazi interni ed esterni, non inferiore a mq 10 per minore.

Ludoteca per la prima infanzia, servizio integrativo rivolto ai bambini di età compresa tra 12 (dodici) e 36 (trentasei) mesi ed ha lo scopo di offrire loro un luogo di benessere psicologico e fisico, di socializzazione e di stimolo delle potenzialità cognitive ed affettive in un contesto di gioco positivo ed educativo. Il servizio garantisce l'accoglienza e la cura del bambino, rispondendo alle sue esigenze primarie e ne favorisce la socializzazione, l'educazione, lo sviluppo armonico, l'acquisizione dell'autonomia, attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione. Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, in rapporto all'età sulla base di un progetto educativo-ricreativo.

Il servizio deve prevedere la presenza di un rapporto tra figure professionali e utenti conforme a quanto previsto dal Regolamento Regione Campania 7 aprile 2014, n.4.

L'orario di servizio del personale deve essere articolato su turni giornalieri strutturati in modo tale da garantire il rispetto del rapporto numerico educatori/bambini.

L'affidatario provvederà alla realizzazione, verifica e monitoraggio del servizio di cui sopra, assicurando le prestazioni indicate.

Art. 3

Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto – clausola sociale

L'affidatario provvede alla gestione delle attività inerenti al presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente in possesso dei titoli professionali e delle relative esperienze richieste per la gestione del servizio e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, Regolamento Regione Campania 7 aprile 2014, n. 4 e dal D.Lgs. n. 65/2017.

L'affidatario dovrà fornire al Piano di Zona Ambito S3 ex S5, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo degli operatori che impiegherà nei servizi, corredato dai titoli posseduti e dal curriculum professionale di ognuno. Detto elenco deve necessariamente corrispondere a quello eventualmente indicato in sede di offerta, così come devono corrispondere titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio in quella sede eventualmente dichiarati. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che non potranno in ogni caso superare il 30% e comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco.

L'affidatario, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, applicherà le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale già operante sul medesimo servizio nei singoli Comuni dell'Ambito. L'affidatario si impegna a sostituire immediatamente, nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto, le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione appaltante, non siano idonee allo svolgimento del servizio e/o prive dei requisiti richiesti, con personale con qualificazione professionale ed esperienza adeguata.

L'affidatario è tenuto a garantire l'immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo; a tal fine dovrà fornire l'elenco di riserva del personale incaricato delle sostituzioni, con l'indicazione dei requisiti professionali e del C.V. Ogni sostituzione deve essere comunicata preventivamente alla Stazione Appaltante. Qualora la Ditta affidataria a causa di eventi imprevedibili non fosse in grado di garantire la sostituzione, è tenuta ad informare l'Ufficio del Piano di Zona dell'Ambito S3 e a ripristinare l'operatività non oltre il giorno successivo, previa detrazione delle ore non effettuate.

Le risorse umane impegnate dall'affidatario nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente contratto, nonché ad osservare il segreto professionale, a rispettare gli orari di servizio e ad esporre un cartellino identificativo.

In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali e complementari oggetto del presente contratto, l'affidatario realizza interventi formativi specifici, nell'ambito di vigenza del contratto, finalizzati a:

- a) migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali dei servizi, nonché i profili erogativi dei servizi complementari;
- b) favorire l'interazione con il pubblico degli operatori addetti ai servizi di assistenza/accoglienza dello stesso.

Nulla è dovuto alla ditta per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

Art. 4

Durata dell'appalto

La durata complessiva dell'appalto è di mesi 6 (sei), in rapporto ai servizi oggetto dell'appalto, come da cronoprogramma approvato e di seguito indicato:

- Servizio di Micro-nido - mesi 4,61 (quattro/61)

- Servizio Ludoteca prima infanzia - mesi 6 (sei)

a partire dalla data di comunicazione di avvio del servizio, e comunque fino al completamento/esaurimento del monte ore di servizio programmato.

È esclusa la possibilità di rinnovo tacito del contratto.

La Ditta aggiudicataria dell'appalto, al fine di garantire la necessaria continuità ed il normale svolgimento dei servizi stessi e sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, in corso di esecuzione del contratto ed in presenza di gara d'appalto in corso di svolgimento, è obbligata ad accettare la proroga del contratto, ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, sino all'espletamento della gara stessa per un massimo di mesi 6 (sei), salvo diversa maggiore durata concordemente stabilita dalle parti. L'aggiudicatario è tenuto allo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto alle medesime condizioni dallo stesso disciplinate, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, inoltre, l'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per l'impresa aggiudicataria e senza la possibilità, per la stessa, di far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 5

Luogo di esecuzione del contratto

Gli interventi previsti dal contratto devono essere consegnati nei Comuni dell'Ambito territoriale S3 ex S5, eseguiti presso le strutture nella titolarità pubblica dei Comuni, nonché idonei all'esercizio dei servizi a norma del Regolamento n. 4/2014.

Le infrastrutture sono nella titolarità pubblica dei Comuni nonché dagli stessi concesse in comodato d'uso gratuito al soggetto aggiudicatario della presente procedura. L'affidatario ha l'onere di sottoscrivere le convenzioni disciplinanti la concessione in comodato d'uso gratuito con i rispettivi Comuni dell'Ambito presso cui si svolge il servizio.

Art. 6

Presupposti generali per l'esecuzione del contratto - Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto

L'esecuzione del presente contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del Codice, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata.

In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Responsabile del Procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:

- a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;
- b) in casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara di appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti;

La stazione appaltante autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 2.

L'affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'affidatario non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 7

Valore del contratto/dell'appalto - Aggiudicazione dell'appalto

L'importo a base di gara, IVA esclusa, è pari ad € 454.394,90, secondo il seguente quadro economico:

| | |
|---|--------------|
| Importo a base d'asta (inclusi eventuali oneri per la sicurezza) | € 454.394,90 |
| IVA 5% | € 22.719,74 |
| Importo totale IVA inclusa | € 477.114,64 |

L'appalto è aggiudicato a favore del soggetto che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti, secondo i criteri di cui al Bando/Disciplinare di gara che fa parte integrante del presente Capitolato.

Art. 8

Obblighi dell'affidatario nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto/obblighi generali dell'affidatario

Il servizio, oggetto dell'affidamento, è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e come tale non potrà essere sospeso o abbandonato senza una valida documentata motivazione. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Piano di Zona Ambito S3 ex S5 può, senza alcuna formalità, sostituirsi all'affidatario per l'esecuzione di ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

L'affidatario si impegna a:

- garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente contratto, sollevando pertanto la Stazione Appaltante da oneri di istruzione delle stesse.
- inviare all'Ufficio di Piano Ambito S3 ex S5, preliminarmente all'avvio del servizio, l'elenco degli operatori e relative qualifiche e mansioni e, ove richiesto, i relativi contratti, comprensivi di UNILAV;

- farsi garante della realizzazione dell'intervento come da progetto (tempi, compiti stabiliti, sostituzioni personale e quant'altro);
- individuare un Responsabile tecnico/coordinatore, quale referente del servizio nei confronti della Stazione Appaltante;
- rendicontare all'Ente le prestazioni rese, presentando regolare fattura riportante la descrizione analitica delle attività svolte, con annessa relazione, e *timesheet* delle singole risorse impiegate. Tale documentazione dovrà, in ogni caso, essere resa secondo modalità conformi alle prescrizioni dell'A.d.G. Fondi PAC del Ministero dell'Interno, che saranno comunicate dall'Ufficio di Piano;
- garantire in caso di aggiudicazione almeno una sede organizzativa nell'Ambito Territoriale S3. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'affidatario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori/liberi professionisti.

Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la società è cooperativa sociale) l'affidatario è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto, l'Amministrazione può richiedere all'affidatario ogni documento utile.

L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente alla regolarità contributiva dell'affidatario, mediante verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

Art. 9

Obblighi della Stazione Appaltante e interazioni organizzative correlate all'esecuzione dell'appalto

Ente titolare del servizio è il Piano Sociale di Zona dell'Ambito territoriale S3 ex S5, Comune di Eboli capofila, e per esso l'Ufficio di Piano cui compete:

- il controllo tecnico-amministrativo;
- il controllo qualitativo;
- la vigilanza del servizio svolto;
- le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per assicurare unitarietà e qualità degli interventi.

L'Ufficio di Piano mantiene una continua collaborazione col referente del servizio all'interno dell'organizzazione dell'affidatario, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con i fruitori delle stesse.

L'affidatario è comunque tenuto al rispetto del presente capitolato per la gestione delle attività inerenti al presente appalto, stabilito dall'Amministrazione.

Art. 10

Obblighi generali dell'affidatario in materia di sicurezza sul lavoro

L'affidatario è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia, con specifico riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 ed ai provvedimenti attuativi dello stesso.

Art. 11

Controllo della regolarità del servizio

L'Ufficio del Piano di Zona Ambito S3 ex S5 procederà a mezzo di proprio personale ad effettuare la vigilanza, la verifica ed il controllo sul servizio. Qualsiasi mancanza rilevata a carico degli operatori del servizio sarà accertata dal Responsabile del Piano di Zona Ambito S3 ex S5 e comunicata all'affidatario.

L'Affidatario, entro tre giorni dalla data della notifica della inadempienza, potrà presentare le proprie controdeduzioni; in mancanza di queste la Direzione del Piano di Zona Ambito S3 ex S5 adotterà i provvedimenti previsti nel presente Capitolato, sulla base della gravità dei casi.

È facoltà del Responsabile del Piano di Zona Ambito S3 ex S5 disporre, in qualsiasi momento, verifiche ispettive straordinarie.

Nel caso in cui l'Affidatario abbandonasse, sospendesse o interrompesse per qualsiasi motivo il servizio, e/o non 7

fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste a "regola d'arte", secondo le modalità indicate nel presente Capitolato, la Stazione Appaltante, previa contestazione delle infrazioni e diffida ad adempiere, provvederà direttamente all'esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altri soggetti di propria fiducia, a libero mercato, addebitando all'aggiudicatario inadempiente le spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior costo rispetto a quello che avrebbe sostenuto se il servizio e le prestazioni fossero state eseguite regolarmente dall'aggiudicatario inadempiente.

Art. 12

Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto/Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all'esecuzione del contratto

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'affidatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti al presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso. L'affidatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

La Stazione Appaltante e l'Affidatario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 13

Condizioni di pagamento

La Stazione Appaltante riconosce all'Affidatario un corrispettivo, per i servizi erogati, oltre I.V.A. come per legge. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'impresa per l'esecuzione, a perfetta "regola d'arte", del servizio dato in appalto ed effettivamente attivato e svolto secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente Capitolato; lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste per implicita ammissione dell'impresa aggiudicataria. Con tale corrispettivo il Soggetto aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente ai servizi del presente appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, ritenendosi in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito ed essendo escluse revisioni dei prezzi durante il periodo di durata naturale del contratto.

Per quanto attiene ai pagamenti, i corrispettivi saranno erogati con apposito provvedimento a firma del Responsabile del Piano di Zona Ambito S3 ex S5, mediante mensilità posticipate, dietro presentazione di idoneo documento contabile, ovvero sulla base di fatture mensili, con allegata distinta delle prestazioni effettuate recante l'indicazione delle ore svolte e di quelle residue. Per quanto sopra espresso, il pagamento avverrà previo accertamento da parte dell'Ufficio di Piano, reso in termini di qualità e quantità, in relazione al rispetto degli obblighi contrattuali. A tal uopo, l'Affidatario dovrà provvedere a documentare nel dettaglio le ore effettivamente prestate dagli operatori, tramite l'invio al Responsabile del Piano di Zona Ambito S3 ex S5 delle presenze ovvero di report di rendicontazione.

Il Responsabile del Piano di Zona Ambito S3 ex S5 procederà alla liquidazione con apposita determina dirigenziale entro 30 gg. dalla presentazione della suddetta documentazione, fatti salvi gli accrediti dei Fondi da parte del Ministero dell'Interno relativamente ai Fondi derivanti dalla misura PAC "Azioni a Sportello" per i Servizi di Cura all'infanzia. L'Aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario acceso presso istituti di credito, dedicato alle transazioni relative al servizio in oggetto. Dovrà, inoltre, a pena di nullità, dichiarare di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 di cui alla Legge n. 136/2010. Per eventuali violazioni degli obblighi sopra descritti, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge. Il corrispettivo contrattuale è soggetto all'applicazione dell'I.V.A., se dovuta, e il pagamento verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni indicate in quest'ultimo.

L'Affidatario si impegna altresì a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso, entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione.

L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

L'Affidatario non potrà fatturare in ogni caso un importo complessivo superiore all'importo complessivo di aggiudicazione, salvo eventuali integrazioni di personale richieste dal Responsabile del Piano di Zona Ambito S3 ex S5. In caso di variazione del servizio (aumento o diminuzione), comportante la modifica del numero o del monte ore degli operatori impegnati, il corrispettivo richiesto subirà delle variazioni proporzionali a quanto preventivamente concordato.

Art. 14

Ultimazione delle prestazioni

L'Affidatario è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale l'Amministrazione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall'articolo 102 del Codice.

Art. 15

Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto

L'Affidatario, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, le garanzie definitive previste dall'art. 103 del Codice dei Contratti, sull'importo contrattuale.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

Art. 16

Responsabilità

L'Affidatario, a seguito della stipulazione del contratto, diventerà il diretto interlocutore dell'Amministrazione per la gestione dei servizi, indirizzando ad esso conseguentemente ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa.

Qualunque danno in regime contrattuale dovesse derivare a persone, ivi comprese quelle fornite dall'affidatario, o a cose, causato dal personale dell'affidatario nell'esercizio del presente appalto, dovrà intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'affidatario. In particolare, qualsiasi danno, diretto o indiretto, immediato o futuro, arrecato in qualsiasi modo e/o luogo alle persone durante il tempo in cui viene svolto il servizio, sarà completamente risarcito dall'ente e/o dall'organismo aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'Amministrazione.

Pertanto l'Affidatario dovrà provvedere a stipulare a proprie spese, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti alla gestione affidata, per le tipologie ed i massimali di importo non inferiori a quelli di seguito indicati:

Polizza RCT (responsabilità civile verso terzi), massimale € 1.500.000,00;

Polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro), massimale € 1.500.000,00.

La polizza dovrà prevedere la copertura di eventi dannosi alle cose, alla struttura o all'edificio ricevuto in consegna o in custodia dalla Stazione Appaltante per lo svolgimento del servizio, compresi quelli derivanti da incendi o esplosioni. La Stazione Appaltante comunque resta sollevata da qualsiasi danno dovesse subire il gestore nell'espletamento del servizio.

L'Amministrazione è inoltre sollevata da ogni responsabilità nell'ambito degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., oltre ad ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del gestore durante l'esecuzione del servizio.

Ove i danni di qualunque tipologia verificatisi fossero superiori ai limiti del massimale fissato nelle predette polizze assicurative, l'aggiudicatario dichiara con la sottoscrizione del contratto di appalto di sollevare l'Ambito Territoriale S3 ex S5 ed i Comuni afferenti da ogni tipo di responsabilità che ne dovesse derivare.

La validità delle assicurazioni dovrà ricoprire l'intero periodo di svolgimento del servizio. La mancata presentazione delle stesse entro il termine sopra indicato sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Art. 17 Penalità

In presenza di accertate irregolarità ed inadempienze, la Stazione Appaltante applicherà penali fino ad un massimo di € 500,00, salvo quanto previsto al successivo art. 18, fermo restando l'obbligo per l'appaltatore di risarcire gli eventuali danni procurati all'Ente o agli utenti del servizio.

In caso di mancato svolgimento del servizio da parte della Ditta appaltatrice, il Responsabile del Piano di Zona Ambito S3 ex S5 si riserva la facoltà di farlo eseguire da altri soggetti, con addebito delle relative spese sul deposito cauzionale e su quanto a qualsiasi titolo dovuto all'appaltatore. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione dell'inadempienza da parte dell'Amministrazione, alla quale l'Affidatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione. Il provvedimento è assunto dal Responsabile del Piano di Zona Ambito S3 ex S5.

Si procederà al recupero della penale mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti e/o sul deposito cauzionale.

Art. 18 Risoluzione Del Contratto

Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste, il Piano di Zona Ambito S3 ex S5 si riserva la facoltà di risolvere immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del c.c., il contratto in danno dell'Affidatario nei seguenti casi:

- a) salvo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, apertura di una procedura concorsuale a carico del prestatore di servizi;
- b) sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante legale della Ditta affidataria per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- c) cessazione dell'attività dell'Affidatario;
- d) mancata osservanza delle norme relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;
- e) mancato inizio del servizio nel termine fissato e sospensione ingiustificata del servizio;
- f) gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- g) violazione ripetuta per due volte delle norme di sicurezza e prevenzione, verbalizzata durante i controlli e non regolarizzata;
- h) mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
- i) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario;
- j) impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti dal presente Capitolato;
- k) mancanza o venir meno anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato o che hanno giustificato l'affidamento del servizio stesso, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dal bando per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto;
- l) qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- m) inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato;
- n) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo decreto presidenziale.

In seguito alla risoluzione del contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare l'appalto all'impresa concorrente che segue in graduatoria. Al fine di ristorare il danno subito, l'Amministrazione incamererà la garanzia e, qualora questa non sia sufficiente, previa comunicazione dell'importo non risarcito, richiederà all'Appaltatore l'erogazione dell'ulteriore somma. La Stazione appaltante, nel quantificare il danno, terrà conto anche dell'eventuale maggiore spesa che dovrà sostenere:

- in conseguenza del ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi;
- per i maggiori costi derivanti dall'affidamento del servizio a nuova impresa con corrispettivi più onerosi per l'Ambito;
- per spese di indizione di nuova gara per riaffidare il servizio.

Pertanto nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore incorre nella perdita della cauzione, che sarà incamerata dall'Amministrazione, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale indizione di nuova gara d'appalto e per tutte le circostanze che possono verificarsi.

Art. 19 Recesso

Ferme restando le sopra menzionate cause di risoluzione, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Inoltre l'Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto, previa assunzione di provvedimento motivato e senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o qualsiasi altra compensazione, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi e di disponibilità finanziaria, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, mediante raccomandata/PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.

L'Amministrazione può inoltre recedere in ogni momento dal contratto, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui sopra, assicurando in tal caso la corresponsione in favore dell'Appaltatore di una somma corrispondente alle sole prestazioni correttamente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto. L'affidatario, inoltre, rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. Qualora l'Affidatario dovesse recedere dal contratto, la Stazione Appaltante si rivarrà sulla garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e le ulteriori conseguenze di legge.

Art. 20

Rifusioni danni e spese

Per ottenere la rifusione dei danni e delle spese per le esecuzioni in danno, l'Amministrazione ha la facoltà di operare ritenute dirette sui corrispettivi dovuti e/o sul deposito cauzionale.

Art. 21

Incedibilità dei Crediti - Divieto Di Cessione Del Contratto - Subappalto

È fatto divieto all'Appaltatore di cessione totale o parziale del contratto, fatte salve le eventuali vicende soggettive dello stesso appaltatore di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso, deve comunque garantirsi il proseguimento del rapporto contrattuale da parte del soggetto subentrante. L'Appaltatore è il solo responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. L'eventuale cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stazione appaltante. È fatto divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, è obbligato al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. In particolare l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il Cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad effettuare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice degli appalti, così come modificato a far data dal primo novembre 2021 dall'art. 49 della Legge 108/2021, di conversione del D.L. 77/2021. A tal fine il Concorrente dovrà indicare nel DGUE la volontà a ricorrervi e le parti della prestazione che intende subappaltare.

Art. 22

Efficacia del Contratto

Il Contratto di appalto sarà impegnativo per l'Ente aggiudicatario dalla data di aggiudicazione. Il Responsabile del Piano di Zona Ambito S3 ex S5 sottoscriverà il Contratto solo dopo l'iter procedurale previsto dalla normativa vigente.

Art. 23

Tracciabilità dei Flussi Finanziari

L'Affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e, a tal fine, dovrà comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla

presente commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente, tempestivamente, le relative modifiche. Gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sussistono anche nei contratti che saranno sottoscritti dall'Affidatario con imprese a qualsiasi titolo interessate al presente servizio. Sulle fatture da trasmettere dovrà essere indicato: - il conto corrente dedicato; - il CIG e il CUP. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.

Art. 22

Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio, oltre che alle norme del Codice Civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici. L'Amministrazione può sospendere, annullare o revocare in sede di autotutela la procedura di gara e l'aggiudicazione, se sussiste l'interesse pubblico alla eliminazione di atti illegittimi o non più rispondenti all'interesse pubblico medesimo.

Art. 23

Privacy

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, come integrato e modificato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679, compatibilmente con le funzioni istituzionali e le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti.

Art. 24

Foro Competente

Le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione e la corretta esecuzione del Contratto saranno devolute al giudice competente del foro del Tribunale di Salerno, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. L'Affidatario dichiara inoltre di conoscere ed espressamente approva ed accetta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le disposizioni, clausole e condizioni di cui al presente Capitolato.

Art. 25

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, è la dott.ssa Maria Grazia Caputo, Responsabile del Piano di Zona S3 ex S5 mg.caputo@comune.eboli.sa.it
La struttura organizzativa a cui è affidata la gestione ed il controllo dei servizi oggetto del presente capitolato è l'Ufficio del Piano di Zona S3 ex S5.

